



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 39/CSAT del 24 Marzo 2025

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 24 Marzo 2025,
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI e DELIBERA

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo;
Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SPORT VILLAGE in riferimento al C.U. n. 43/AG del 16.01.2025.

Gara – Sport Village / Cantera Napoli del 11.01.2025 – Campionato Under 15 regionale Elite - girone B.

Squalifica fino al 15/01/2029; penalizzazione punti due in classifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce l'inibizione al sig. Cerrone Renato sino a tutto il 31/12/25;
dispone ulteriori 10 mesi durante i quali il sig. Cerrone Renato sarà tenuto a svolgere attività alternativa
presso la scuola dell'infanzia paritaria "Zucca Magica" di Giugliano in Campania; per effetto della
derubricazione della condotta ascritta al sig. Renato Cerrone da violenta, ex art. 35 comma 5 Cgs, a condotta
ingiuriosa ex art. 36, comma 2, lettera A, annulla la penalizzazione inflitta di due punti in classifica alla società
reclamante.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo;
Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società DE VITA SOCCER BENEVENTO in riferimento al C.U. n. 51/C5 del 27.02.2025.

Gara – De Vita Soccer Benevento/Sandro Abate Five Soccer del 22.02.2025 – Campionato C5/Under 17.

Perdita della gara, 800 euro di ammenda.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo per la sua genericità e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U.n.51/C5 del
27.02.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SOL SPORTS CLUB in riferimento al C.U. n. 86 del 27.02.2025.

Gara – Asd Contradaforino/Sol Sports Club del 23.02.2025 – Campionato 2° Categoria, girone E.

Parmigiano Nobile 8 gare di squalifica; Maffei Nicolantonio inibizione fino al 27/2/2027.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Parmigiano Nobile a sei (6) giornate; riduce la inibizione fino a tutto il 28/2/2026 inflitta al sig. Maffei Nicolantonio.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società ASD REAL DUGENTA CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/D.P. BN del 13.03.2025.

Gara – Valle Telesina Asd / Asd Real Dugenta Calcio del 8.03.2025 – Campionato 3° Categoria, BN.

Ammenda euro 150,00; squalifica 4 gare Mboup Fallou.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, riduce l'ammenda inflitta alla società Asd Real Dugenta ad euro 100,00 conferma le squalifiche ai danni di Mboup Fallou di quattro gare e Gisondi Giuliano di due gare.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo

Reclamo della società ASD EBVRVM in riferimento al C.U.n.43/D.P. SALERNO del 6.02.2025.

Gara – Gruppo Sportivo Heraion / ASD Ebvrm del 2.02.2025 – Campionato 3° Categoria del. (Sa)- girone B.

Squalifica Mangieri Modesto fino al 6/02/2026

Il sig. Modesto Mangieri, nella qualità di allenatore della società asd Ebvrm 2024, a mezzo proprio legale, proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino a tutto il 6/02/2026 adottata dal Gst e pubblicata sul CU n. 43/dp Salerno del 6/2/25. Deduceva il reclamante che la sanzione adottata era viziata da eccessiva gravosità e severità e la condotta dello stesso non doveva essere qualificata come violenta bensì come scorretta ed antisportiva. In particolare nel gesto del reclamante non era ravvisabile alcun intento lesivo della incolumità del dirigente avversario tant'è che quest'ultimo non riportava alcun danno fisico. Dalla lettura del referto arbitrale, continuava il reclamante, si evidenzia che il finale della gara era caratterizzato da una particolare tensione tant'è che si accendeva una rissa che coinvolgeva diversi tesserati di entrambe le squadre. Il reclamante, di fronte a tale situazione che vedeva, in particolare, i calciatori avversari sferravano pugni e calci nei confronti dei soggetti che si trovavano nelle vicinanze, reagiva per difendere la propria incolumità fisica. Il comportamento tenuto dal reclamante, seppure da stigmatizzare, era diretto alla sola e unica tutela della propria persona e per difendersi istintivamente da colpi ed aggressioni da parte di più persone. Concludeva il reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguente congrua riduzione della sanzione

disciplinare della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo dell'allenatore, sentito il difensore dello stesso in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento.

Il comportamento del sig. Modesto Mangieri, a parere di questa Corte, è da qualificarsi come gravemente scorretto ed antisportivo e non violento dal momento che il soggetto passivo non riportava danni fisici da ricorrere a cure mediche. Alla luce di quanto esposto, la Corte, rilevato anche la mancanza di precedenti a carico del reclamante, considerata la particolare tensione venutasi a creare tra i tesserati delle due squadre al termine della gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Mangieri Modesto fino a tutto il 31/10/2025

Dispone non/incamerarsi/restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 24 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**